




PROVINCIA DI RIMINI

*REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DELLE CONCESSIONI, AUTORIZZAZIONI
E NULLA-OSTA STRADALI*



INDICE

TITOLO I NORME GENERALI

Capo I

Principi informativi

- | | |
|--|----------|
| 1. Norme regolanti le concessioni e le autorizzazioni | 4 |
| 2. Durata delle concessioni e delle autorizzazioni | 5 |
| 3. Convenzioni speciali | 5 |

Capo II

Procedura delle domande

- | | |
|--|----------|
| 4. Domanda di concessione o di autorizzazione | 5 |
| 5. Deposito cauzionale | 6 |

Capo III

Rilascio di concessioni e di autorizzazioni

- | | |
|--|----------|
| 6. Istruttoria | 6 |
| 7. Forma dell'atto di concessione e di autorizzazione | 6 |
| 8. Termini per l'esecuzione dei lavori | 7 |
| 9. Smarrimento dell'atto di concessione o di autorizzazione | 7 |
| 10. Registro delle concessioni e delle autorizzazioni | 7 |

Capo IV

Norme riguardanti l'esecuzione e la manutenzione delle opere

- | | |
|--|----------|
| 11. Condizioni delle concessioni e delle autorizzazioni | 7 |
| 12. Norme per l'esecuzione dei lavori | 8 |
| 13. Manutenzione delle opere concesse o autorizzate | 8 |

Capo V

Trasferimento, rinnovo, revoca e cessazione delle concessioni e delle autorizzazioni

- | | |
|------------------------------|-----------|
| 14. Trasferimento | 9 |
| 15. Rinnovo | 9 |
| 16. Revoca o rinuncia | 10 |

TITOLO II
NORME TECNICHE

17. Principi generali	10
18. Confine stradale	11
19. Fasce di rispetto	11
20. Accessi e diramazioni	11
21. Distributori di carburanti	11
22. Conduiture aeree e sotterranee	12
23. Opere e depositi sulle strade	12
24. Manutenzione delle ripe e dei fossi stradali	12
25. Norme di rinvio	12
26. Abrogazioni	13

ALLEGATI

Allegato n. 1 Schemi operativi	14
--	-----------

TITOLO I

NORME GENERALI

Capo I

Principi informativi

Articolo 1

(Norme regolanti le concessioni e le autorizzazioni)

1. Le concessioni e le autorizzazioni interessanti le strade provinciali, fuori dai centri abitati, sono rilasciate dalla Provincia. La procedura è disciplinata dal presente regolamento e dalle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento al *Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada”* e successive modifiche e al *D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada”* e successive modifiche.
2. I tributi relativi alle occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono separatamente regolamentati con il *“Regolamento per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche”*, ai sensi dell’articolo 40 del *Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507*, recante *“Revisione ed armonizzazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell’articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale”* e successive modifiche.
3. Le concessioni e le autorizzazioni interessanti tratti di strade provinciali all’interno dei centri abitati, delimitati a norma dell’articolo 4 del *Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada”*, sono rilasciate dai Comuni competenti per territorio.
4. Il rapporto con i Comuni, per il rilascio di concessioni ed autorizzazioni all’interno dei centri abitati, è regolamentato dall’articolo 26 del *Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada”* e successive modifiche e dal presente regolamento.
5. Qualora per l’esecuzione di opere, sia fuori che dentro il centro abitato, l’interessato trasmetta al comune competente per territorio la denuncia di inizio attività (D.I.A.), copia della stessa dovrà essere presentata, a cura dello stesso, alla Provincia entro venti giorni prima dell’inizio dei lavori.
6. Sono esclusi dall’applicazione del presente regolamento le autorizzazioni ed i nulla-osta rilasciati per l’installazione di cartelli, insegne ed altri mezzi pubblicitari disciplinate dal *“regolamento per la disciplina della pubblicità sulle strade provinciali, per la sicurezza stradale e l’armonia del paesaggio”* approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 47/2005.

Articolo 2

(Durata delle concessioni e delle autorizzazioni)

1. Le concessioni e le autorizzazioni sono permanenti o temporanee a seconda che la loro durata sia superiore o inferiore ad un anno.
2. Le concessioni e le autorizzazioni permanenti hanno una durata di 29 anni.

Articolo 3

(Convenzioni speciali)

1. E' facoltà della Provincia stipulare con Enti, Aziende e Società, convenzioni speciali disciplinanti le concessioni e le autorizzazioni per la posa di tubazioni per gas ed acqua, per linee elettriche, telegrafiche e telefoniche, ecc., fermo restando l'obbligo per la parte richiedente di presentare la domanda e la relativa documentazione ai sensi dei successivi articoli 4 e 5

CAPO II

Procedura delle domande

Articolo 4

(Domanda di concessione o di autorizzazione)

1. Chiunque voglia ottenere concessioni o autorizzazioni deve inoltrare domanda alla Provincia accompagnata dall'attestazione dell'avvenuto versamento per spese di istruttoria e sopralluogo, secondo gli importi deliberati con apposito atto, da versare sul c/c postale intestato alla Provincia. Dal pagamento delle spese di istruttoria sono esentati tutti gli enti pubblici con esclusione dei loro consorzi, aziende o società.
2. Ogni domanda, redatta in bollo, eventualmente su appositi moduli forniti dalla Provincia, deve contenere le generalità del richiedente (nome, cognome, luogo e data di nascita e numero di codice fiscale, se persona fisica, oppure ragione sociale e partita I.V.A., se persona giuridica), il titolo per il quale richiede la concessione od autorizzazione (proprietario, usufruttuario), la sua residenza, nonché la descrizione particolareggiata dell'opera che si intende eseguire e l'indicazione esatta dell'uso al quale l'opera stessa è destinata, il numero o la denominazione della strada provinciale a cui si riferisce, la distanza chilometrica progressiva o, comunque, l'esatta indicazione della località interessata evidenziata in uno stralcio catastale 1:2000, nonché due copie del progetto, di cui uno con marca da bollo in regola con le leggi vigenti, la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento e a tutte le altre che la Provincia intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della proprietà stradale.
3. La Provincia, in relazione alla natura, tipo ed importanza dell'opera da eseguire, potrà richiedere, senza obbligo di restituzione, la presentazione di planimetrie, sezioni, disegni esecutivi, e di quant'altro sarà ritenuto utile e necessario ai fini dell'esame della domanda. Tale documentazione deve sempre essere sottoscritta dal richiedente ed essere in regola con le leggi vigenti in materia di bollo.
4. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche alle domande intese ad ottenere nulla osta.

5. Qualora il richiedente rinunci alla domanda di concessione o autorizzazione, non avrà diritto al rimborso delle spese di cui al primo comma del presente articolo.

Articolo 5

(Depositi cauzionale)

1. La Provincia si riserva di richiedere eventuali somme a titolo di deposito cauzionale. Il deposito cauzionale è sempre previsto laddove la realizzazione dell'opera comporti l'effettuazione di scavi a cielo aperto e la relativa entità è stabilita di volta in volta in relazione alla natura ed all'entità delle opere interessanti il corpo stradale. Dette somme dovranno essere versate nei tempi e nei modi che verranno indicati nell'apposita comunicazione, pena la decadenza della domanda stessa.
2. Il deposito cauzionale sarà restituito dopo la verifica di regolare esecuzione delle opere di ripristino definitivo effettuata da personale tecnico della Provincia, entro 60 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione scritta di ultimazione dei lavori. La restituzione avverrà previa detrazione delle spese per la riparazione di eventuali danni arrecati. Quando le opere eseguite comportano ulteriore manutenzione della strada e sue pertinenze, detto deposito sarà trattenuto per il tempo necessario a garanzia della regolare esecuzione dei lavori.
3. Qualora il richiedente rinunci alla domanda di concessione o autorizzazione avrà diritto alla restituzione della somma relativa al deposito cauzionale.

CAPO III

Rilascio di concessioni e di autorizzazioni

Articolo 6

(Istruttoria)

1. Qualora la domanda di concessione o di autorizzazione venga accolta, l'Ufficio incaricato, compiuto il necessario esame della domanda stessa ed espletati i sopralluoghi tecnici necessari, predispone, entro centoventi giorni dal ricevimento della domanda, schema dell'atto di concessione o di autorizzazione di cui al successivo articolo 7, indicando le norme e le condizioni di ordine tecnico necessarie a disciplinare la concessione o l'autorizzazione medesima.
2. Il termine per l'esame della domanda è interrotto qualora si rendano necessari chiarimenti o elementi integrativi. In tal caso il termine riprende a decorrere dal momento della ricezione degli atti o chiarimenti richiesti.

Articolo 7

(Forma dell'atto di concessione e di autorizzazione)

1. Le concessioni e le autorizzazioni, sia permanenti che temporanee, vengono rilasciate dal Dirigente del Servizio Lavori Pubblici, ovvero dal dipendente di categoria D con incarico di posizione organizzativa all'uopo delegato ai sensi del vigente Regolamento

provinciale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, con apposito atto ed in conformità alle norme legislative vigenti e di quelle contenute nel presente Regolamento.

2. Nell'atto di concessione e di autorizzazione sono fissate le condizioni e le norme alle quali la concessione e l'autorizzazione stessa si intende subordinata.
3. Devono, inoltre, essere indicati i termini entro i quali devono essere eseguiti i lavori e la durata dell'atto stesso.

Articolo 8

(Termini per l'esecuzione dei lavori)

1. L'Ufficio incaricato, scaduto il termine previsto per l'esecuzione delle opere, accerta la regolare esecuzione ed in caso di inadempimento provvede a segnalare la violazione agli organi competenti per lo svolgimento delle ulteriori fasi del procedimento.
2. In caso di provata necessità l'interessato può chiedere una proroga del termine fissato, per il tempo strettamente necessario al completamento dei lavori. Tale proroga potrà essere accordata ad insindacabile giudizio dell'ufficio incaricato ed avrà una durata non superiore ad anni 1.

Articolo 9

(Smarrimento dell'atto di concessione o di autorizzazione)

1. Il titolare di concessione o di autorizzazione è tenuto a custodire l'atto e ad esibirlo ad ogni richiesta del personale della Provincia.
2. Nel caso di sottrazione, smarrimento o distruzione, il titolare è tenuto ad informare la Provincia e a chiedere il rilascio del duplicato, in base alla normativa vigente.

Articolo 10

(Registro delle concessioni e delle autorizzazioni)

1. L'Ufficio incaricato è tenuto a redigere e mantenere aggiornato un registro delle concessioni e delle autorizzazioni rilasciate che contenga in ordine di tempo l'indicazione della domanda e del rilascio della concessione e dell'autorizzazione.

CAPO IV

Norme riguardanti l'esecuzione e la manutenzione delle opere

Articolo 11

(Condizioni delle concessioni e delle autorizzazioni)

1. Le concessioni e le autorizzazioni si intendono in ogni caso accordate senza pregiudizio dei diritti dei terzi, con l'obbligo da parte del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati.

2. E' facoltà della Provincia di revocare o modificare, per giusti motivi, le concessioni e le autorizzazioni, oppure di imporre nuove condizioni. Il titolare della concessione o dell'autorizzazione dovrà, inoltre, in qualunque tempo ed a sue spese, apportare alle opere da lui eseguite le modifiche necessarie per motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale senza che la Provincia sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo.

Articolo 12

(Norme per l'esecuzione dei lavori)

1. La concessione o l'autorizzazione potrà prevedere che il titolare dia comunicazione di inizio e di fine dei lavori di costruzione o di manutenzione entro apposito termine.
2. Durante i lavori medesimi non dovrà recarsi turbativa al traffico.
3. Un incaricato del Servizio Lavori Pubblici avrà sempre libero accesso ai lavori, sia per controllare che vengano osservate tutte le condizioni contenute negli atti di concessione o di autorizzazione, sia per dare quelle disposizioni o prescrizioni che il settore stesso riterrà di impartire all'atto dell'esecuzione dei lavori.
4. I lavori da eseguirsi e quelli prescritti non devono recare danno al piano viabile né aggravio alla Provincia, e non devono impedire o rendere difficili i lavori di manutenzione stradale ordinaria e straordinaria.
5. Qualora la concessione o l'autorizzazione comporti opere e depositi sulla strada, il titolare della concessione o dell'autorizzazione deve in particolare modo ottemperare a quanto disposto dall'articolo 21 del *Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada"* e dagli articoli 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 43 del *D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada"*.
6. Il Servizio Lavori Pubblici potrà emettere circolari tecniche indicanti le modalità di esecuzione dei lavori da eseguirsi lungo le strade provinciali.

Articolo 13

(Manutenzione delle opere concesse o autorizzate)

1. La manutenzione delle opere eseguite nel corpo stradale e sue pertinenze, formanti oggetto della concessione o dell'autorizzazione, è sempre a carico del titolare.
2. L'Ufficio incaricato può prescrivere che vengano eseguite determinate opere, nonché che vengano osservate determinate norme tecniche, nell'interesse della viabilità e della proprietà stradale.
3. L'inosservanza di tali prescrizioni può comportare la revoca della concessione o della autorizzazione ed il conseguente ripristino dello stato dei luoghi o rimozione dell'opera abusiva, come può comportare revoca la mancata manutenzione, salvo sempre il risarcimento dei danni causati alle strade provinciali e loro pertinenze, e salvo sempre l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal *Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada"* e successive modifiche.

4. In corrispondenza degli accessi lungo le strade provinciali, la spalata di neve, sia sulla banchina stradale che sul manufatto, resta a totale carico del concessionario, ancorché la neve vi venga accumulata per i modi e dai mezzi della Provincia nello sgombero della strada, direttamente o a mezzo di imprese.
5. Qualora il titolare della concessione o dell'autorizzazione non provveda ad eliminare qualsiasi inconveniente o pericolo per il traffico nel tratto manomesso, la Provincia eseguirà direttamente i lavori necessari a garantire la perfetta conservazione della strada. Le spese sostenute verranno addebitate al titolare a norma di legge.

CAPO V

Trasferimento, rinnovo, revoca e rinuncia delle concessioni e delle autorizzazioni

Articolo 14 *(Trasferimento)*

1. Il titolare di concessione e di autorizzazione ha l'obbligo di comunicare, entro il termine di sei mesi, all'Ufficio competente qualsiasi variazione riferita al trasferimento della titolarità dell'atto medesimo (vendita, subentro, confisca, ecc.). In caso di morte del titolare questo compito si trasferisce agli eredi.
Il trasferimento della titolarità di concessioni e di autorizzazioni comporterà il rilascio di un atto intestato al nuovo titolare. La domanda di trasferimento deve essere accompagnata dall'attestazione dell'avvenuto versamento per spese d'istruttoria, sul c/c postale intestato alla Provincia di Rimini, da una marca da bollo in regola con la normativa vigente, nonché dalla dichiarazione di accettazione di tutte le condizioni contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione e di assunzione di tutti gli oneri relativi derivanti dalla titolarità della concessione o dell'autorizzazione medesima.
2. Le società titolari di concessioni o di autorizzazioni sono sempre tenute a notificare, entro sei mesi, alla Provincia ogni atto di trasformazione o di modifica della loro composizione o ragione sociale. La comunicazione dovrà essere presentata così come stabilito al 2° paragrafo del punto precedente.
3. Il trasferimento di pubblici servizi fra enti, comporterà il rilascio di un unico atto intestato al nuovo gestore del servizio. La domanda di trasferimento dovrà essere presentata così come stabilito al 2° paragrafo del punto 1 del presente articolo, entro sei mesi dal trasferimento del servizio stesso e dovrà contenere l'elenco di tutte le autorizzazioni e concessioni oggetto del trasferimento.

Articolo 15 *(Rinnovo)*

1. Il titolare di concessione o di autorizzazione permanente deve, almeno tre mesi prima della scadenza, qualora intenda rinnovarla, inoltrare apposita domanda in bollo alla Provincia.

2. La domanda deve essere accompagnata dall'attestazione dell'avvenuto versamento per spese di istruttoria, sul c/c postale intestato alla Provincia. Qualora non venga presentata la domanda di rinnovo la concessione o l'autorizzazione cessa alla scadenza del termine stabilito, senza bisogno di disdetta. Il titolare dovrà provvedere all'immediato ripristino dello stato dei luoghi o alla rimozione dell'opera.

Articolo 16

(Revoca o rinuncia)

1. Le concessioni e le autorizzazioni possono cessare in qualunque momento per:
 - a) revoca disposta dalla Provincia per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale;
 - b) rinuncia da parte del titolare.
2. Il titolare al quale sia stata revocata o che abbia rinunciato alla concessione o alla autorizzazione, deve ripristinare a proprie spese, lo stato dei luoghi o rimuovere l'opera abusiva secondo le modalità e nei termini stabiliti dalla concessione.

TITOLO II

DISPOSIZIONI TECNICHE

Articolo 17

(Principi generali)

1. Il rilascio delle concessioni ed autorizzazioni previste dal presente Regolamento è improntato al rispetto delle norme previste dal vigente Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e relative modifiche, al Regolamento di esecuzione del nuovo Codice della Strada approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche, nonché al rispetto degli "Indirizzi generali e linee guida del Piano nazionale della Sicurezza Stradale e delle norme emanate a livello statale e regionale in materia di sicurezza stradale.
2. In particolare, anche nel rilascio delle concessioni ed autorizzazioni, saranno adottate tutte le prescrizioni necessarie a perseguire i seguenti obiettivi:
 - a) miglioramento dei livelli di sicurezza delle componenti infrastrutturali ad alto rischio (punti neri);
 - b) miglioramento dei livelli di sicurezza nei sistemi territoriali più complessi;
 - c) protezione degli utenti deboli ed a rischio.
3. Gli obiettivi sopra descritti saranno perseguiti attraverso soluzioni tecniche, da adottare a cura dei concessionari, atti ad ottenere i seguenti risultati:
 - a) eventuale modifica della geometria e dei caratteri costruttivi della strada e delle sue pertinenze in corrispondenza delle aree ed opere oggetto della concessione, finalizzate al miglioramento della sicurezza;
 - b) identificazione con appositi sistemi del passaggio dalla viabilità extraurbana a quella urbana di quartiere o privata;
 - c) definizione di percorsi pedonali o ciclabili continui e protetti, localizzazione delle aree di sosta e di manovra tali da ridurre i conflitti tra i flussi pedonali, veicolari e ciclabili;

- d) costituzione o allargamenti di marciapiedi e connessioni agevole e sicure in aree costituite da più isolati.

Articolo 18
(Confine stradale)

1. Il confine stradale è individuato ai sensi dell'art. 3, punto 10), del Nuovo Codice della Strada.
2. In caso di scarpate poste a valle o a monte della sede stradale, laddove il limite di proprietà stradale non sia individuabile dagli atti di acquisizione o di esproprio e, nel contempo, la morfologia dei luoghi non permetta l'individuazione del confine con le modalità individuate dall'art. 3, punto 10), secondo capoverso, del Nuovo Codice della Strada, lo stesso deve intendersi posto a 1.50 m. dal bordo stradale, da intendersi quale limite della superficie pavimentata. In tutti gli altri casi in cui non sia comunque possibile individuare con esattezza uno degli elementi di cui sopra, il confine stradale è da intendersi posto a 1.50 m. dal bordo stradale in conformità allo schema nr.1), allegato al presente regolamento.
3. Qualora, lateralmente alla strada, risulti la presenza di singole particelle catastali di proprietà provinciali non destinate ad uso stradale, non si applicano le distanze di cui al 2° comma del presente articolo.

Articolo 19
(Fasce di rispetto)

1. Le fasce di rispetto lungo le strade provinciali sono quelle stabilite dal nuovo Codice della Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione.

Articolo 20
(Accessi e diramazioni)

1. L'apertura di nuovi accessi e diramazioni sulle strade provinciali è condizionata al rispetto di quanto disposto dal nuovo Codice della Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione, nonché al rispetto dei criteri modali e di distanziamento previsti dal punto 7) dell'allegato al Decreto Ministeriale 19 aprile 2006 .
2. Al di fuori dei centri abitati, quando ammessi, gli accessi potranno essere dotati di cancello. In tale caso, gli accessi dovranno essere realizzati in conformità agli schemi nn. 2 e 3, allegati al presente regolamento.
3. Gli accessi e le diramazioni già esistenti, ove provvisti di autorizzazione, alla data di scadenza dell'autorizzazione devono essere regolarizzati in conformità alle prescrizioni di cui al presente articolo.
4. Nel caso di accessi e di diramazioni già esistenti sprovvisti di autorizzazione, si applica quanto disposto dall'art. 22, comma 11, del Nuovo Codice della Strada.

Articolo 21
(Distributori di carburante)

1. Per la realizzazione o il mantenimento degli accessi relativi ad impianti di distribuzione carburanti per autotrazione, si applicano le distanze minime derivanti dal coordinamento tra le norme del Nuovo Codice della Strada, la Circolare Ministero LL.PP. n. 8599 dell'11 gennaio 1960, il Decreto Legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 e successive modifiche, la Deliberazione del Consiglio Regionale Emilia

Romagna 8 maggio 2002, n. 355, nonché le norme emanate dall'ANAS a chiarimento della Circolare Ministero LL.PP. n .8599 dell'11 gennaio 1960.

Articolo 22

(Condutture aeree e sotterranee)

1. Gli attraversamenti sotterranei delle strade provinciali, autorizzati nei casi previsti dall'art. 25 del Nuovo Codice della Strada, devono essere realizzati con le modalità indicate agli articoli 65 e 66 del relativo regolamento di esecuzione.
2. L'atto di concessione ad effettuare i lavori precisa, ai sensi dell'art. 67, ultimo comma, del Nuovo Codice della Strada, le prescrizioni tecniche riguardanti le modalità di esecuzione dello scavo ed il conseguente ripristino.
3. Per l'esecuzione di lavori di cui ai precedenti commi, i sensi del precedente art. 5, è sempre previsto il versamento di un deposito cauzionale, la cui entità verrà stabilita di volta in volta in relazione all'entità delle opere interessanti il corpo stradale.
4. Gli attraversamenti aerei delle strade provinciali, autorizzati nei casi previsti dall'art. 25 del Nuovo Codice della Strada, devono essere realizzati con le modalità indicate dall'art. 66 del relativo Regolamento di esecuzione e nel rispetto delle specifiche normative tecniche di settore.

Articolo 23

(Opere e depositi sulle strade e occupazioni scarpate)

1. Le opere ed i depositi sulle strade, autorizzati nei casi previsti dall'articolo 21 del Nuovo Codice della Strada, devono essere realizzati con le modalità indicate dagli articoli 30-43 del relativo Regolamento di Esecuzione.
2. Gli interventi di rinterro o di taglio di scarpate stradali potranno essere autorizzati solo qualora non comportino danno alla proprietà provinciale. Ove autorizzati, dovranno comunque assicurare la regimentazione delle acque superficiali.

Articolo 24

(Manutenzione delle ripe e dei fossi stradali)

1. Ai proprietari dei fondi laterali è fatto obbligo di rispettare quanto previsto dallo articolo 31 del Nuovo Codice della Strada, riguardante la manutenzione delle ripe.
2. A coloro che hanno diritto di condurre acque nelle strade è fatto obbligo di rispettare quanto previsto dall'articolo 32 del Nuovo Codice della Strada, riguardante la conservazione del fosso.

Art. 25

(Norme di rinvio)

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si rinvia alle disposizioni in materia presenti nel Nuovo Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione.

Art. 26
(Abrogazioni)

1. Sono abrogati gli articoli 2,4,5,6,7,8,9,10,11,13,17,18,20 e 21 del Regolamento del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche di proprietà provinciale, approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 80 del 3 novembre 1998.